DIFESA

DI

Pasquale Tufo.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

A 13.

Asquale *Tufo* marinajo del *Borgo di S. Lucia* nella famosa causa dell'ingente furto commesso da una truppa di ladri al Banco dello Spirito Santo la notte degli 11. del mese di *Febbrajo* dello scorso anno 1769. va rubricato d' intelligenza, e di ajuto nell' occultazione del furto già detto, e fuga di D. Emiliano *del Bono*, e di Fortunato *Rao* rei principali in delitto cotanto scandaloso, e non mai per ricordanza inteso; e va rubricato ancora di participazione di danaro al Banco istesso rubato (1). Buon per lui, che, per savia disposizione di legge (2), nè le accuse, nè le rubri-

 che

(1) Così sta scritta contro Pasquale *Tufo* la rubrica del processo: *De intelligentia cooperatione, & manu habita in occultatione supradicti furti, & fugâ rubricati D.Mamiliani del Bono, ac Fortunati Rao cum participatione pecuniæ furatæ respectu subscriptorum rubricatorum Pascalis Tufo &c.*

(2) *Innocens nemo si accusasse sufficiat. Gothofred. in not. ad L. accusat. 17. n. 11. Cod. de Accusat., & Inscript.*

Digitized by Google

che han costituito mai il delitto di taluno, poichè non degno di galea (come il Fisco ha domandato) ei sarebbe, ma anzi al laccio, al fuoco avrebbesi potuto con non ingiusta ragione contro esso lui gridare. A dimostrare intanto quanto mai incorrispondenti sieno questi carichi ai fatti, ed alle prove, che in sostegno di essi si suppongono; accorrendo alla difesa di un misero; si è stimato produrre questa Scrittura, la quale non avendo altro per oggetto che la salvezza del Cliente, sarà perciò tutta semplice nel punto istesso, e tutta breve.

Storia del fatto.

EGli è a sapersi per fatto, che D. Emiliano *del Bono* nativo di *Sicilia*, prima assai che accadesse il furto del Banco dello Spirito Santo, non solo ch' era Padrone della galea detta *S. Gennaro*, ma meritò ancora per l'esperienza, che di lui si avea, che fosse incaricato della dismessa galea detta *S. Antonio* (1). Codesti tali impieghi, e la sua regolar condotta gli partorirono l'idea di essere riputato da coloro, ch'erano addetti al servizio della Darsena, e da altri che il conoscevano per uomo non capace di commettere una mancanza di simil natura; in maniera che troppo tardi, e da certuni a stenti si credette reo del furto del Banco, anche allora quando per tale rimase nettamente chiarito. La sventura di Pasquale *Tufo* marinajo assentato sulla feluca della galea *Capitana* (2), per cui in qualche maniera veniva ad essergli dipen-

den-

(1) *Fol.* 137. & 254. *vol. X.*

(2) Lo dice il *Tufo* nella sua deposizione in questa parte ricevuta dal Fisco, *fol.* 229. *vol. X.*, e lo depongono i testimonj a difesa *super* 3. *art. fol.* 27. 29. 31. 52. & 35.

Digitized by Google

dente fece sì, che quegli tutto intento a covrire il suo allora non noto delitto l'avesse verso la fine di *Aprile*, e principj di *Maggio* richiesto d'imbarco per *Palermo*. Era quella per altro una giusta occasione da profittare, quella che da coloro, che non vivono con paterno retaggio, e che ritraggono un misero sostegno della lor vita col sudore della fronte, e colla forza delle loro braccia volentieri s'incontra. Quindi a quest'oggetto egli il *Tufo* si affittò da Padron Giuseppe *Lepore* del *Borgo di S. Lucia* una feluca, ed avendone pattuito il prezzo regolare di carlini trentacinque per ciascheduno marinajo, e ducati nove per lo nolo della barca (1), essendosi il D. Emiliano pubblicamente imbarcato con poche robe non sospette, con felice viaggio giunse in *Palermo*, ove, giusta il costume di quel luogo, furono le robe suddette visitate (2). Quivi si trattenne egli giorni quattro, dopo di che provveduto degli opportuni, e necessarj requisiti si ripartì, e quì giunto soddisfece il pattuito prezzo, aggiungnendovi soltanto la scarsa ricognizione di un sol carlino per ciascuno marinajo (3).

A' principj del seguente *Luglio* la sventura istessa, che voleva illaqueare Pasquale *Tufo* nella causa del Banco dello Spirito Santo fece sì, che il D. Emiliano lo

ri-

(1) Così contestemente depongono esaminati a difesa *super* 4. *art.* il Padron Giuseppe *Lepore*, *fol.* 45. *a t.*, ed i marinaj, *fol.* 27., 29., *&* 37.

(2) Sono contesti i suddetti marinaj, esaminati come sopra *super* 5. *&* 6. *art.* *fol.* 27. *a t.* 28., *&* 29. *a t.* 32. *a t.* *&* 33.

(3) Uniformemente così si depone da'marinaj come sopra esaminati *super* 4. *&* 6. *art.* *fol.* 27. 28. 29., *&* *a t.* 33. 35. *a t.* *&* 37.

Digitized by Google

richiedesse per un secondo imbarco, in cui spiegò di voler seco portare un suo picciolo figlio, ed un tale D. Tommasino *Jesu* suo parente nel tempo istesso, e Sottopadrone della stessa già detta galea *S. Gennaro* (1). Riputò *Tufo* esser questa un' altra propizia occasione, che se gli apprestava per guadagnare danaro; eppure non fu così; si prepararono a lui in questo viaggio tutte quelle sventure, che ha sofferto, e tuttavia soffre, ed ecco *come il giudizio uman spesso s'inganna*. Si affittò egli pertanto una feluca da Padron Crescenzio *d' Urso* della *Pietra del Pesce*, e siccome pattuì per ciaschedun marinajo il prezzo istesso di carlini trentacinque, così il prezzo per lo nolo della barca fu di soli ducati cinque (2). Codesto secondo viaggio non si eseguì se non dopo tre altri giorni, e le robe, che allora si condussero furono quattro materassi: due bauli: due barili di vino impeciati: una cantinetta di botteglie, ed una cassa di legno con salati (3). Tutta questa roba, che fu da un Sostituto, e da un Birro di Dogana visitata (3) alla *Pietra del Pesce*, quivi ancora fu pubblicamente imbarcata, ed a mezzo giorno dello stesso dì, essendosi adempito a' soliti requisiti del *Passaporto*, e *Patente*, seguì indi l'imbarco del D. Emiliano, del suo piccolo figlio, e del

(1) Sono contesti i marinaj, che servirono nel secondo imbarco, esaminati a difesa *super 7. art. fol. 8., 19. a t. 23. a t. 30. e 33.*

(2) Li stessi marinaj come sopra esaminati *super dict. 7. artic. fol. cit.*

(3) *Fol. 8. a t. e 27. a t. super 8. artic.* Atti di difesa.

(4) Oltre à marinaj *fol. cit.* lo depongono contestemente il Sostituto, e Birro di Dogana *super dict. 8. art. fol. 15. & 17.*

A165.

del D. Tommasino *Jesu* (1). In questo punto però volle lo stesso D. Emiliano, che sebbene non stasse descritto nella *Patente* si fosse imbarcato ben anche un suo servitore, che disse chiamarsi Pasquale, e che poi sul motivo istesso fu disbarcato prima che si giugnesse in *Palermo* in una spiaggia detta dell' *Arenella*, il che non se gli potè contrastare dal *Tufo*, così perchè quegli tanto risolutamente volle, come perchè di niente pareva che dovesse in questi fatti insospettirsi. Giunsero intanto in *Palermo* a' 15. *Luglio*, giorno quivi festivo, e pervenuti in quel Molo a' 17. del mese istesso si fè calare la descritta roba d' alcuni facchini in Dogana, ove essendo stata visitata, fu indi da' facchini medesimi trasportata a casa di D. Giuseppe *Provenzales*, ove portossi ad alloggiare il D. Emiliano, e suo figlio, insieme col ridetto D. Tommasino *Jesu* (2). Piacque al *de Bono* ripartire di *Palermo* dopo due giorni, ed avendo fatto rimbarcare i barili istessi non più impeciati, ma uno di essi pieno soltanto di vino, ed alcune *quartare* di olive ritornossene col nominato suo piccolo figlio, col D. Tommasino *Jesu*, e con un tale D. Domenico *Fernandez*, che profittando di questa occasione volle essere quì condotto (3). Ed in fatti con felice viaggio essendo quì giunti a 21. *Luglio* disbarcarono a *Posilipo* (4), ove essendo stato il Pasquale *Tufo*, ed i marinaj soddis- fatti

(1) *Fol. 9. a t. 20. a t. & 24. super 10. art.* Atti di difesa.
(2) Così deposero i Facchini di Palermo colà esaminati dal Fisco, *fol.* 401. & 403. Atti di Palermo.
(3) Sono i facchini istessi, che così depongono, *fol.* 402. & 404. e D. Domenico *Fernandez*, *fol.* 405. Atti di Palermo.
(4) *Cit. fol.* 405. Atti di Palermo.

Digitized by Google

fatti del convenuto prezzo ciascuno riportossene a casa sua. Ma la sorte non era ancor contenta d'involverlo, ed intrigarlo ne' suoi lacci. Soddisfatto di assai il D. Emiliano del di lui onesto, e puntuale servire di là a tre giorni lo andiede a ritrovare a casa, e lo richiese perchè affittato gli avesse un Casino nella riviera istessa di *Posilipo*; soggiugnendogli (perchè di niente potesse insospettirsi) il troppo plausibile, e vero motivo, che non gli conveniva essere in pubblico, per non interrompere la licenza di due mesi, che avea di già ottenuta (1). Gli rinvenne adunque il *Tufo* alcune stanze nel Casino detto di *Orlando*, ed avendole pattuite alla ragione di ducati sei il mese vi condusse il posdomani lo stesso *de Bono*, ed un altro uomo, che non conobbe: nè ci ritornò, se non ad altra di lui chiamata, colla quale avendogli richiesta una *spasetta* di frutti di mare, tanto eseguì, ed essendosi nel Casino istesso trattenuto per poco, ne partì incaricato a consegnare, come fece, un' oncia di oro a coloro, che gli avevano affittate le già dette stanze in conto della pattuita piggione (2).
Alla fine intanto di *Luglio* i mali, da cui era, ed è tuttavia afflitto Pasquale *Tufo*, lo chiamarono in *Ischia*, ed infatti colà si condusse all'uso de'Bagni colla *Missione*, che manda a' 28. dello stesso mese il pio Monte della Misericordia, di dove secondo il costume non ritornò, che a' principj di *Agosto*. Agli 8. di questo videsi nuovamente chiamato dal D. Emiliano,

(1) Esiste la licenza originale negli Atti fiscali *fol.* 137. *vol. X.*
(2) Testimonj fiscali *fol.* 137. & 180. *cit. vol. X.*

Digitized by Google

x46.

no; il quale richiefelo, perchè comprati gli aveffe alcuni uovi di tonno, e due forme di cacio, aggiugnendo, che quefta roba portar fi dovea ad una fua forella Religiofa nel Moniftero detto della *Monica di Legno*, da chi avrebbefi ricevuta una fcatola, in cui effendovi tabbacco *rapè* voleva, che fotterrata fi foffe nell' arena in fondo della grotta detta di *Millena*, e finalmente lo richièfe, perchè lo ferviffe in un viaggio per *Malta*, o *Girgenti*, ove diffe, che condur fi dovea per affare di Corte. Ma di tante richiefte niuna ne volle il *Tufo* accettare, poichè fi fcusò dalla prima; e credette a giufta ragione di non doverfi intrigare in un fatto, in cui pareva, che poteffe involverfi, trattandofi di dovere occultare una fcatola contenente genere di roba proibita. Si fcusò dal viaggio di *Malta*, o di *Girgenti* per due altri potentiffimi motivi, l'uno perchè effendo ritornato di frefco da' Bagni non permettevagli la fua inferma falute azzardare un viaggio cotanto lungo, e l' altro perchè non credeva doveffe frapporre oftacoli, ed impedimenti alla gita, che per obbligo, come marinajo affentato fulla feluca della galea *Capitana*, dovea, giufta il folito, fare colla Maeftà del Padrone a' principj di *Settembre* (1). Se non che a tali negative preffato dal D. Emiliano, onde almeno al viaggio di *Malta* gli aveffe trovato altro marinajo, che colà l' aveffe condotto, riconofcendo onefta queft' ultima richiefta, fe ne caricò. Ed infatti avendone parlato al marinajo Giufeppe di *Martino*, ed avendo coftui accettato il partito, pattuitofi il

B prez-

(1) Depofizione del *Tufo* ricevuta in quefta parte dal Fifco, *cit. fol.* 229. *vol.* X.

prezzo per duc. 70., in conto di che si consignarono a lui dal *de Bono* ducati 42., si rimase nell'appuntamento, che l'avrebbe il dì seguente imbarcato insieme con un di lui servitore, ed in questo punto il Pasquale *Tufo* consegnò al *Martino* lo stesso *Passaporto*, di cui egli avea fatto uso ne' suoi viaggi, il che costumasi fra' marinaj, incaricandosi intanto il *Martino* istesso della spedizione della *Patente*: quella infatti, che come vedesi fu spedita in testa di Padron Domenico Antonio di *Martino* di lui fratello per undici persone (1).

E' da credersi, che il D. Emiliano essendosi imbarcato a *Posilipo* col suo servitore fosse partito a' 9. *Agosto*, trasportando seco un solo baule, che nel Casino istesso portato avea. E' noto, che partito che egli si fu, di là a giorni colle notizie venute di *Sicilia*, ove coll' arresto di un tal Carmelo *Messina* condannato, e fuggitivo di galea, quegli, che sotto nome di Pasquale fu trasportato nel secondo viaggio per *Palermo*, e carcerato in atto di trafugare un *saccotto* di zecchini, siccome si acquistarono i primi lumi contro i rei del furto, che quì all' intutto s'ignoravano, così cominciò a susurrarsi, ch'egli il *de Bono* si era il reo principale del furto istesso, e che il danaro erasi colà trafugato. Da queste prime tracce adunque cominciò il Fisco le sue mosse, ed essendosi in seguela carcerata Lorenza *Fraja* moglie del D. Emiliano, ed altri molti, se ne sparse dappertutto la fama. Quì fu adunque, che si scosse Pasquale *Tufo*, ed a queste voci essendosegli tolto quel velo di buon nome, che aveva quelli per

fino

(1) *Fol.* 138. *vol.* X.

A 8)

fino a questo punto portato, per cui di niente avea potuto insospettirsi, memore della scatola, che se gli volea far nascondere stimò condursi dal Sig. Avvocato Fiscale per dinunciare quei fatti ch' egli sapea nella conformità istessa, che si sono descritti: fatti, che giovarono al rischiaramento della verità; poichè con questi lumi dispose il Fisco i suoi passi per lo ricupero della scatola; notò susseguentemente il di lui detto, e lo licenziò (1). Ma il giorno susseguente videsi egli quasi che in premio di questa sua innocente condotta arrestato, e susseguentemente fatto reo colla già notata rubrica: rubrica interamente incorrispondente a' fatti, ed alle prove, che si suppongono.

A conoscere intanto questa verità, egli sarà bene per la maggior chiarezza di questa Scrittura il rilevare tutte quelle presunzioni, che dal contesto del rapportato fatto, e ad oggetto di sostenere il carico si son prodotte dal Fisco nel *monitus*, con cui lo ha interrogato, e partitamente esaminarne il merito, perchè quasi in breve tela dipinto si vegga, che non sia egli quel reo d' intelligenza, e cooperazione nel furto del Banco dello Spirito Santo, e fuga di D.Emiliano *del Bono*, e Fortunato *Rao*, e che tanto meno abbia partecipato del danaro al Banco stesso rubato. Otto presunzioni adunque vanta il Fisco nel suo testo per fondare la di lui se non vera, almeno presunta scienza nel fatto già descritto.

Suppone nella prima, che quel servitore di D.Emiliano, che sotto nome di Pasquale s' imbarcò nel secondo viag-

(1) *Fol. 229. d. vol. X.* deposizione del *Tufo* ricevuta in questa parte dal Fisco.

Digitized by Google

viaggio per *Palermo* (giacchè sul primo non cade nissun sospetto) avesse dovuto esser noto al Pasquale *Tufo*, come marinajo di assiento nella Darsena, per Carmelo *Messina*, giacchè questi era un condannato, e fuggitivo di galea.

II. Che a quest' oggetto si fosse quello imbarcato senza essere descritto nella *Patente*, e quindi poi prima di giugnersi sulle acque di *Palermo* si fosse disbarcato in una di quelle spiagge detta dell' *Arenella*.

III. Che avesse potuto sapere, che ne' barili impeciati, che nel secondo istesso viaggio si trasportarono vi fosse stato denaro, e non già vino.

IV. Che allor quando la seconda volta si giunse in *Palermo* avesse dovuto accorgersi, allorchè in una sera dal D.Emiliano si prese da una cassa il denaro in tre *saccotti*, che furono da lui consegnati ad un tal Vito d' *Avola*.

V. Che avesse dovuto aver notizia dell'arresto del sopramentovato Carmelo *Messina*, allorchè dopo la consegna di un *saccotto* di denaro a lui fatta dalla già detta persona fu la sera istessa carcerato sul Molo di *Palermo*.

VI. Che avesse dovuto insospettirsi per la sollecita ripartenza, che di colà dopo questo incontro fece il D. Emiliano.

VII. Che per occultarlo gli avesse quì affittato il Casino di *Orlando*, e che avesse dovuto conoscere il Fortunato *Rao*, che nel Casino istesso si mantenne ancora occultato.

VIII. ed ultimo. Che per favorire il nominato *de Bono*, gli avesse susseguentemente procurato l' imbarco per *Malta*, col quale involandosi alla giustizia si fuggì da questi Regni. Ecco tutta la serie delle Fiscali presunzioni, colle quali si è preteso, e si pretende far

A 88

far reo Pascale *Tufo*: ma tanto si vedrà piucchè in fitto meriggio, che non è egli tale; e quindi per non ritardarne di vantaggio la dimostrazione, si entra di lancio all'esame di esse.

Si ragiona sulla prima presunzione.

ED in quanto alla prima, in cui si suppone, che avesse dovuto Pasquale *Tufo* conoscere il Carmelo *Messina*, altra pruova in sostegno di essa non si vanta, se non quella, ch'essendo egli un marinajo d'assiento sulla feluca della galea *Capitana*, e 'l *Messina* un galeotto, avesse dovuto perciò questi essergli infallantemente noto. Ed ecco come a primo colpo di occhio vedesi la insussistenza di questa idea Fiscale, poichè contra ogni dritto si pretende voler provare una insussistente presunzione con un'altra insussistentissima: ed in fatti s'egli è vero, come è verissimo, che non può unquemai nascere indizio, o presunzione, se non da fatto certo, non essendosi prodotta dal Fisco nessuna prova individuante particolar trattato, e conoscenza del *Tufo* col *Messina*, chi non intende, che la vantata idea Fiscale cade, e ruina da se stessa? Ma tanto si vegga se questa prova presuntiva qualunque ella sia possa avere qualche almen lontanissimo appoggio. Egli è certo, che Pasquale *Tufo*, come costa dagli atti, era un marinajo assentato sulla feluca della galea *Capitana* (1). Costa ancora dagli atti istessi, che il *Messina* era un condannato sulla galea detta *S. Gennaro* (2), in maniera che essendo costoro addetti con diversa sorte a servire in diversi legni, non

(1) *Fol*, 229. *vol. X*: Atti fiscali, e *fol*. 27. 29. 31. 32. & 35.
(2) *Fol*. 73. Atti di Palermo.

Digitized by Google

non essendosi provata reale prattica, e corrispondenza tra essi loro, non può a patto alcuno presumersi, che si avessero dovuto conoscere. E di vero, che altro sarebbe codesto ragionar del Fisco, se non che pretendere contro ogni buon senso, che per una legge indispensabile ciaschedun marinajo, anche per poco addetto alla Darsena, debba partitamente conoscere ciascun galeotto di tanti, che in diverse galee trovansi colà condannati?

Che se poi ostinatamente si volesse, che Pasquale *Tufo* avesse dovuto conoscere tutti i condannati di galea, perchè addetto nelle occorrenze a servire da marinajo sulla feluca della galea *Capitana*, bisognerebbe dire, che avrebbe dovuto conoscere i veri galeotti. Ciò premesso intanto si vegga se tenga il Fisco per se provato che il *Messina* diportavasi da vero condannato di galea? Ella è una prova fiscale, che questi per forza de' suoi denari nel tempo, che stiede sulle galee, non che non portò mai ferro, o altro segno da galeotto, e tantomeno fu raso nella sua testa, ma anzi è pruova fiscale ancora, che avesse portato sempre i suoi capelli lunghi quasicchè due palmi, e fossesi veduto vestito con giamberghino, e calzoni di *addante* (1). In questo portamento adunque, in cui niun segno ravvisavasi di uom ch'è dannato al remo non potea essere nè *Tufo*, nè altri nello stato di ravvisare nella di lui persona un galeotto. Il Giureconsulto Ulpiano in un suo elegantissimo testo insegna i casi, in cui resta l'uomo scusato dalla verosimiglianza, e dalla credulità. Propone egli la specie di colui, che solleciti, o attenti

(1) *Fol.* 14. e 15. *vol.* X.

469.

tenti la pudicizia di una matrona, che cammini veſtita in abito da proſtituta, e va a dire, che non può eſſer coſtui punito per aver fatto ingiuria a colei, eſſendo ſtato nel ſuo fallo garantito dalla veroſimiglianza, e dalla credulità (1): *Si quis virgines*, ſon parole del Giureconſulto, *appellaſſet*, *ſi tamen ancillari veſte veſtitas*, *minus peccare videtur: multo minus ſi meretricia veſte fæminæ fuiſſent. Si igitur non matronali habitu fæmina fuerit, & quis eam appellaverit, vel ei comitem abduxerit: injuriarum non tenetur*. Sembra ſtrano, che le veſti, l'abito, il portamento diſtinguer debbano una matrona da una donna da partito, abbenchè in iſtretto ſenſo di legge la matrona ſia quella, ch'è adorna di virtù nel ſuo animo (2), ma ciò non oſtante nella ſpecie propoſta ad obbligar l'uomo baſtano le ſole eſterne circoſtanze. Che s'è così: non era mica certamente Paſquale *Tufo* nello ſtato di riconoſcere in Carmelo *Meſſina* un galeotto, anche perchè eſſendo coſtui viſſuto ſempre con aggio, e commodo, come il Fiſco tien provato, niente tantomeno aver dovea in volto della miſeria, ſparutezza, e triſto portamento de' miſeri condannati alle galee. Ed ecco come cade per ogni verſo ciocchè vuolſi dedurre da queſta prima preſunzione, e non già cade per forza di ſtiracchiate tormentoſe rifleſſioni, ma per effetto di quella pruova iſteſſa, colla quale ſi è cercato ſoſtenerla, ed appoggiarla.

Ma

(1) *L. item apud 15. §. ſi quis 4. ff. de injur.*
(2) *L. pronunciatum 46. ff. de V. S. Neque nuptiæ, neque natales faciunt matrem familias: ſed boni mores.*

Digitized by Google

Si ragiona della seconda presunzione.

MA egli è tempo ormai di passare alla seconda presunzione, che il Fisco trae dall'imbarco, che si fece nel secondo viaggio del *Messina* sotto altro nome, senza essere descritto nella *Patente*, e dallo sbarco furtivo di costui in una spiaggia, d'onde crede potere ritrarre la scienza del Pasquale *Tufo*. Questa presunzione però diametralmente contrasta, e si oppone alla regola dell'arte, poichè chi è, che non vegga, che così ragionando pretendesi arguire la scienza dal fatto: eppure ella è stata, e sarà sempre una massima costantissima, che la scienza non già desumer debbesi dal fatto istesso, ma *ex antecedentibus circumstantiis*, giusta le frase della scuola criminale. Ed in vero non perchè un'infelice ritrovisi in un fatto criminoso potrà dirsi, che vi si rinvenne con scienza, se questa non resti da altra prova estrinsecata, e con essa la risoluta volontà di delinquere. *Scientiam*, dicesi dal Giureconsulto Ulpiano (1) *spectare debemus, quæ habet & voluntatem*. E' questa per altro una disposizione savissima di legge, in forza della quale le azioni volontarie riconoscer debbono per principio, che colui, che vi si applica debba intendere le circostanze, che le medesime accompagnano, al contrario delle involontarie (2). Quando questa scienza vada poi a mancare allora non che le proprie, ma molto meno le altrui azioni saranno imputabili (3). A tal

(1) *L. 1. ff. si fam. fur.*

(2) *Nulla enim proprior ratio est, quare alicui actio quæpiam imputari possit, quam quia ab isto sciente & volente, mediatè aut immediatè profecta sit, sed quia penes ipsum fuit ut fieret, vel non fieret. Puff. de Off. Hom. & Civ. lib. 1. cap. 7.*

(3) *Imputari homini solent non propriæ dumtaxat, sed & alienæ actio-*

Digitized by Google

190.

tal proposito, *opem fert*, dice con troppo significanti parole il dotto Antonio Mattei, *qui ministerium, atque adjutorium ad surripiendas res præbet, consilium dat qui persuadet, & impellit, atque instruit consilio ad furtum faciendum* (1), e da questi principj è discesa quella prattica dottrina nel dritto criminale, che trattandosi di ajuto, o di opera in qualche reato per arguire, che ci concorse il dolo dell' intelligente, mediante, o participante sia un' obbligo preciso del Fisco il provare la scienza antecedentemente di colui nel commettere il delitto (2).

Ora al lume di questi principj si vegga quale mai sia la prova, che il Fisco vantar possa per sostegno della sua presunzione, con cui vuole, che fusse stato noto a Pasquale *Tufo*, che il Carmelo *Messina* era un condannato, e fuggitivo di galea, che si occultava da D. Emiliano *del Bono* reo principale nel furto del Banco dello Spirito Santo. In tutte le carte Fiscali scritte contro di lui niuna che tanto almeno vada ad individuare se ne ravvisa. Che se per sostegno di questa ricorrer vogliasi all' antecedente presunzio-

C ne

actiones, quod tamen ut recte fiat necesse est, ut ad eas iste aliquo modo EFFICACITER *concurrerit: alia enim ratio non fert ut effectus actionis moralis in personam transeant aliquid agendo, vel omittendo. Idem Puff. de Jur. Nat. & Gent. lib. 2. cap. 5. n. 14.*

(1) *Lib. 47. ff. tit. 2. cap. 1.*

(2) *Ea propter probandum erit de scientia, nempe quod ille qui accomodavit arma, schalam, claves, & hujusmodi, sciebat quod ille furare volebat, & occidere, & talem circumstantiam tenetur Fiscus probare Conciol. resol.crim. resolut. 6. n. 13. De Angelis de delict. & pœn. p. 1. c. 22. n. 2. Rainald. lib. 1. observ. c. 12. §. 1. n. 31.*

Digitized by Google

ne, che al *Tufo*, come marinajo aveſſe dovuto eſſer noto Carmelo *Meſſina*, qual galeotto, e che perciò non dovea imbarcarlo, ſembra che di tanto non debba egli brigarſi, poichè crede di avere a ſufficienza dimoſtrato, che a patto alcuno non aveſſe potuto ravviſare nella perſona del *Meſſina* un condannato di galea, ma anzi un ſervidore del *de Bono*, come da coſtui ſe gli diſſe: molto meno poi gioverà l'aggiugnere, che avendoſi voluto dal D. Emiliano imbarcare il *Meſſina* ſenza eſſere ſegnato nella *Patente*, aveſſe dovuto egli perciò inſoſpettirſi; dappoichè in queſta ippoteſi, ſi dica pure dal Fiſco, quale mai ſia la prova che foſſe a notizia di *Tufo*, che il D. Emiliano era ſtato la prima ruota di un tanto ſcandaloſo ecceſſo? E non è forſe vero, che fino a queſto punto ei non era caduto in ſoſpetto agli occhi iſteſſi vigilantiſſimi della Giunta, tutta intenta a ſcovrire gli autori del gran fallo? Come dunque di tanto ſoſpettar poteva il miſero Paſquale *Tufo*, il quale regolandoſi colle ſcarſe idee, di cui la natura ordinariamente forniſce un marinajo tanto ravviſar non poteva nella perſona di uno in quel tempo riputato Padrone di galea; in maniera che o piaccia riguardare la qualità della perſona, o il non eſſer queſta diffamata, o finalmente che il preteſo ajuto non davaſi *incontinenti* al furto avvenuto già cinque meſi prima (che ſono tre aggiunti, donde la ſcuola del foro preſume la ſcienza doloſa (1).) non potrà perciò unquemai ſuſſiſtere queſta preſunzione, ove pare, che il Fiſco abbia fondate tutte le ſue mire. Che s'è così: chi non rav-

(1) *Cabal. Reſ. crim. caſ.* 287. *n.* 35. & 40. *Gomeſius variar. t.* 3. *c.* 3. *n.* 50. *Prag.* 1. *de Recept.*

x91.

ravviserà, che oppressa ella dal suo peso cade miseramente, e ruina: e chi non ravviserà ancora, che la galea, che su tale appoggio si è contro del *Tufo* domandata, è interamente insostenibile? Ed infatti non è forse vero nel chiaro senso di una patria legge, che per punirsi taluno di ricettazione, ed occultazione di ladri, uopo è, che scientemente il faccia? *Comandiamo*, si dice nella *pramm.* 11. *de empr. & vendit.* §. 2., *che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ancorchè fosse Padre, Madre, figliuolo, fratello, sorella, o altro affine DEBBA RICETTARE NIUNO MARIOLO, SAPENDOSI, CHE SIA MARIOLO, O ABBIA COMMESSO ALCUN FURTO, nè guardargli le robè rubate, nè quelle occultare, o nascondere, nè altrimenti darli ajuto, e favore a salvarsi, o esso, o le robe, sotto la medesima pena di dieci anni di galea agli uomini, ed alle donne della predetta frusta, e di dieci anni di esilio fuori di questo predetto Regno.* Legge santissima, e che richiedendo la vera scienza nel ricettatore, ed occultatore riconosce questo suo principio dal dritto Romano, di cui è figlia. *Si quis forte desertorem agro, tectove susceperit . . . . . QUI HOC SCIENS PRUDENS commiserit capitali supplicio subjugetur* (1).

Ma il Fisco insisterà che non vi è dubbio, che dal *Tufo* s'imbarcò un uomo senza essere descritto nella *Patente*, e susseguentemente per questo istesso motivo furtivamente si disbarcò in una spiaggia. E quì onde niente si tralasci in difesa dell'incolpato sarà bene il

C 2 sog-

(1) *L.* 1. *C. de desert. lib.* 12.

Digitized by Google

ſoggiugnere, che in queſta ippoteſi, non provata la ſcienza, ſarebbe egli reo di un' imbarco illegittimo da doverne riſpondere con altra proceſſura: ma in queſta ſteſſa ippoteſi, dov' è che Carmelo *Meſsina* non foſſe ſtato deſcritto nella *Patente*? Se Paſquale *Tuſo* diceſſe che vi fu quegli ſegnato ancora, come vi fu ſegnato il D. Emiliano, ſuo figlio, e 'l D. Tommaſino *Jeſu*, certamente che il Fiſco non potrebbe rampognarlo di mendacio, poichè non ſi è curato di produrre negli atti la *Patente*, che ſarebbe ſtata la prova neceſſaria in ſoſtegno della preſunzione; ſenonchè Paſquale *Tuſo* come quello che di niente gli rimorde la coſcienza ingenuamente dice, che il *Meſſina* non vi fu ſcritto, perchè il D. Emiliano allorchè ſi fu ſul punto di partire, facendo uſo di quell' autorità, che avea su di lui, come povero marinajo, che ſi era, il ſorpreſe con far naſcere improviſamente l'imbarco di quello, ed alla ſorpreſa biſognò che ſoggiaceſſe, abbenchè vi ſi foſſe oppugnato. E quantunque negli articoli a difeſa non che non ſia rimaſta provata tal qualità, ma anzi i teſtimonj prodotti vi abbian depoſto in contrario, egli è a ſaperſi però, che codeſto raggiro de' ſuoi malevoli ſcopre ſempre più la ſua innocenza. E' vero che *Tuſo* ne' ſuoi articoli ha dedotto, che abbenchè ſi foſſe egli oppoſto all' imbarco del *Meſsina*, che ſi diſſe dal D. Emiliano di eſſere un ſuo ſervidore, perchè non era ſcritto nella *Patente*, ciò non oſtante volle quelli riſolutamente partire, e biſognò a tanto quietarſi: ed è vero pure che i teſtimonj, che ſono i marinaj, che ſervirono a quel viaggio su queſto articolo eſaminati depongono ch' eſſi, e non già *Tuſo*, ſi oppoſero all'imbarco di colui: ma nel maligno gioco fatto all'incolpato in queſta parte di difeſa vedeſi a di-

A97.

dispetto della frode, e dell' inganno scintillare a di lui favore la verità. Ed in fatti quando sia vero, com'è in senso di questi testimonj, che fossesi di tanto fatto parola sulla barca, non può non credersi a quello ch' egli su questo punto ha dedotto; dappoichè se dovesse stare quello, che da' marinaj si va indi a soggiugnere, come potrebbe credersi che l' imbarco si fosse fatto colla dolosa di lui scienza? E non sarebbe stata forse una sconsigliatezza il far parola di un' imbarco illegittimo, accattandosene ad occhi veggenti la prova? Essendo egli il conduttor della barca dovea solo rispondere de' passaggieri. Dunque se fosse stato sciente avrebbe potuto imbarcare il *Messina*, segnandolo sotto un finto nome di un marinajo, come fece Giuseppe di *Martino*, allorchè condusse in *Malta* il D. Emiliano, e 'l Fortunato *Rao*; che nella *Patente* per quel viaggio spedita passarono sotto nome di due marinaj uno morto nel 1767., ed un' altro che non partì mai (1): e pure il *Martino*, meritando la giustizia della Giunta, è stato escarcerato: Avrebbe potuto di mille altre maniere illegittimamente imbarcarlo; mai però, essendo sciente, avrebbe dovuto fare un' inopportuno rumore sulla barca: aprire un vespajo nel cuore de' marinaj, e mettere in discorso una materia, cui anzi conveniva troppo che fossesi trattata con disinvoltura. Or ciò posto che altre dimostrazioni si potrebbero recare al Fisco, onde palmarmente vegga che non ha che pretendere contro Pasquale *Tufo*? E con quali altre voci potrebbe la verità manifestarsi: o si aspettasse ch' ella dal Cielo, ove si fuggio, scenda

da

(1) *Fol.* 138. *vol.* X. e *fol.* . . . . Atti di difesa.

Digitized by Google

da in terra a rendere pubblica l'innocenza? *Quid expectatis amplius? an aliquam vocem putatis ipsam pro se causam & veritatem posse mittere? Hæc est innocentiæ defensio: hæc ipsius causæ oratio: hæc una vox veritatis* (1).

Si ragiona della terza presunzione.

LA terza presunzione, con cui il Fisco nel *monitus* ha spiegata la sua idea per far reo Pasquale *Tufo* di presunta scienza, si è che avesse egli potuto sapere che ne'due barili impeciati, che in questo istesso viaggio si trasportarono vi fosse stato denaro, e non vino, come compariva. Ma di questo altro fatto quale mai ne sarà la prova? nessuna per altro: anzi dalle carte fiscali se ne ravvisa la prova in contrario. E che sia così egli è a sapersi, ch'essendosi appuntata la seconda gita per *Palermo*, in questo secondo viaggio la roba che si condusse dal D. Emiliano fu come si è descritta: due barili di vino impeciati, una cassa con salati (ed in questi si suppone che vi fosse stato danajo), due bauli, ed una cantinetta con botteglie ancor di vino. Or non vi ha dubbio, che siccome il Fisco non ha prova, che *Tufo* avesse potuto accorgersi che in quelli ci fosse stato denaro, così tantomeno può pretendere che avesse egli avuto occasione d'insospettirsi di tanto. All'incontro costa che tutta questa roba prima d'imbarcarsi fu quì visitata da un Sostituto, e Birro di Dogana (2), dimodochè pubbli-

ca-

(1) *Cicer. in Orat. pro Cælio*.
(2) Il Sostituto, e Birro di Dogana, che quì visitarono la roba descritta, si furono un tal Filippo *Maiella*, e Gaetano *Cuomo fol.* 15. & 17. *sup.* 8. *art.* Atti di difesa, e lo depongono ancora i marinaj *super cod.* 8. *art. fol.* 8. *a t.* & 27. *a t.*

A93.

camente ne seguì l'imbarco alla *Pietra del Pesce*. Codesta roba fu tale quale condotta in *Palermo*, e dagli atti fiscali quivi fabbricati, costa ancora il come fusse stata disbarcata, Due facchini di colà (1) esaminati dicono, *che la mattina de' 17. Luglio 1769. furono chiamati da D.Giuseppe Provenzales, il quale loro disse, che si fussero portati in sua casa, come fecero: che quivi fu loro ordinato da una persona, che al parlare lo credettero Napoletano, ed intesero chiamarsi D. Mamiliano del Bono, ed esser parente del suddetto di Provenzales, che si fussero portati seco alla Marina, poichè doveano trasportare certa roba; ed in fatti avendo così eseguito, ed essendo arrivati fuori la porta della Dogana accostandosi ad una paranza, fece il detto di Bono scendere a terra due barili impeciati, nelli quali disse esservi vino, una cantina pure con vino, quattro matarazzi, un baule con robe usuali, ed un cesto con presciutti, quali cose caricate da essi testimonj furon portate alla detta Dogana piccola, e SPEDITI CHE FURONO SI TRASPORTARONO A CASA DEL SUDDETTO PROVENZALES, ove avendoli il de Bono pagato il viaggio se n' andarono per fatti loro.* Ed ecco come dissipate le nebbie, vedesi chiaramente la innocenza del misero incolpàto Pasquale *Tufo* a torto macchiata con un carico, cui si oppugna di fronte la prova istessa fiscale: quella prova fiscale, da cui anche ritraesi, che quel denaro con altra arte del D.Emiliano, senzachè nessuno se ne avvedesse, fu quì ricondotto. Ed in fatti soggiungono i due istessi no- [illegible] mi-

(1) I due facchini esaminati in Palermo furono Giuseppe, e Gaetano *Testa fol.* 401. & 403. Atti di Palermo.

minati facchini di *Palermo*, che *l' indimani*, *o l' altro giorno appresso furono comandati dal detto di Bono di dover riportare altra volta la roba alla marina, la quale loro si disse, che doveano consegnare al padrone della paranza nominato Pasquale, che si ritrovava al borgo della Città, aggiugnendoseli ancora la commissione di fare prima riempire uno di detti barili, ch' era vuoto in un magazzino di vino sito in detto Borgo; ed in fatti eseguendo essi testimonj la commissione caricarono la suddetta roba, e fatto empire detto barile, lo consegnarono unitamente colla roba istessa al detto Pasquale, che accommodò tutto sopra detta paranza; ed essendo ritornato esso testimonio Giuseppe Testa dal de Bono, il medesimo gli diede un' oncia, e la commessione di comprargli tre quartari di Marsala, e rotoli trentacinque di ulive da salare, e fattesi da esso testimonio le suddette compre, portò le olive, e quartare al detto di Bono, il quale volle ancora che portato gli avesse un cartellone, come fece lasciandoglielo in casa. Il dopo pranzo essendo stati nuovamente chiamati, si portarono poi in casa del Provenzales, e per ordine di esso di Bono si caricarono detto cartellone, nel quale vi eran situate quattro di dette quartare di ulive, coll' ordine che gli diede di portarle prima alla Dogana per spedirle, colla prevenzione di dover dire, che doveano andare in Messina, e poi portarle al Borgo, e consegnarle al detto Pasquale per imbarcarle, come essi testimonj per altro eseguirono, essendo stati dal de Bono soddisfatti di questa altra loro fatica:* Ed all' incontro dalla deposizione di un tal Vincenzo *Camerano* (1) il

(1) *Fol.* 406. *ad* 408. Atti di Palermo.

119.

il quale fu presente, quando a casa *Provenzales* si vuotarono i barili, e se n'estrasse il danaro, si ha che il D. Emiliano spaventato dell' avvenuta carcerazione del *Messina*, non avendo potuto ottenere da lui che quello se gli conservasse, come il richiese, stimò quì riportarselo nelle *quartare* d'olive, della cui compra incaricò i nominati facchini. Che se tanto avvenne chi sarà quel rigido investigatore de' delitti che in questa figura di fatto potrà sospettar scienza, e reato contro Pasquale *Tufo* non notato di niuna allocuzion segreta col de *Bonò* nè in questo viaggio, nè in altra occasione, e che altra opera non prestò se non quella di profittare onestamente col suo mestiere? Anzi nella figura del fatto istesso sarà un preggio della difesa se si aggiunga, che il Fisco tien provato che codesto oggi famoso ladro intendendo troppo bene, che la segretezza è l'anima del consiglio (1), non solo agì sempre con soprafina avvedutezza, e riserba, fidandosi di pochi suoi sperimentati compagni; in manierachè in un'anno e più che si consumò nell'apparecchio del gran furto tra l'unione di tanta gente di poco conto, niente (il che è difficilissimo (2)) se ne traspirò mai; ma anzi appena che fu commesso a dispetto della giustizia, e di una intera cittadinanza impegnata allo scovrimento di quello, seppe mantenersi occulto per più mesi con soprafina diligenza, consumati tutti in isbalzare fuori Regno i rei, e 'l denaro! Possibile dunque che un uo-

D mo

(1) *Anima consilii secretum* Giusto Lipsio. *Secretum ad perpetrandum quæri* disse ancora Tacito.

(2) *Frustra silentium, & fidem in tot consciorum animis & corporibus sperari*. *Tacit. lib. 2. Annal.*

Digitized by Google

mo, che si era in tal maniera regolato; e che con un' altro imbarco avea di già trafugato due de'correi: un uomo che sospettando che Carmelo *Messina* (abbenchè non intervenuto nel furto) avesse potuto parlare lo volle perciò ancor trafugare, e tentò indi di toglierli la vita col veleno, allorchè essendo stato carcerato temette, che potesse scovrirlo: possibile, si dicea, che codesto uomo di un conio cotanto fino avesse potuto aprire il suo cuore con Pasquale *Tufo*, con chi non si prova, che avesse avuta particolar dimestichezza, o dargli occasione di sospettare di lui? *Disperéam* potrà quì ognuno gridare con giustizia se vi possa essere uomo, cui per poco balenandogli in mente la ragione non intenda, che a torto con questa prova ha languito in un' orrido criminale l'infelice Pasquale *Tufo*.

Si ragiona della quarta, quinta, e sesta presunzione.

MA il Fisco passa più innanzi, e con tre altre presunzioni crede di poterlo far reo della voluta scienza. Suppone dunque nel suo *monitus*, che avesse dovuto egli aver notizia allora quando il D. Emiliano stando sulle acque di *Palermo* calò di sù la barca il denaro in tre *saccotti* di zecchini: in seguela di che essendo stato carcerato con uno di essi il Carmelo *Messina* suppone, che tal carcerazione avesse dovuta rendersegli nota; e quindi doruto avesse per ultimo intendere, che il D. Emiliano non per altra ragione, se non perchè vide sconcertati tutti i suoi progetti, immediatamente dopo essersi trattenuto pochi giorni volle sollecitamente ripartire. Se le buone cause si difendono con poche parole, con poche anzi pochissime parole risponde Pasquale *Tufo* a' tre notati motivi fiscali. Il Fisco intanto di quanto suppone nel *monitus*

Digitized by Google

A95.

nitus non ha prova di sorta alcuna. Da Vito *d'Avola* uno de' rei principali del furto, si ha che i tre *saccotti* di zecchini, che il D. Emiliano gli diede, de' quali uno ne consegnò egli al *Messina*, un' altro ad un tal Giuseppe, e il terzo ad un tal Mariano d'*Avola* (1) furono dal D. Emiliano istesso calati da sulla barca. Fu dunque questo un' atto, o non veduto da *Tuso*, come non il vide, e 'l Fisco non ha prova in contrario, o quando anche lo avesse veduto non potea insospettirsene. E di vero che potea creder di male in D. Emiliano, che avendo noleggiata a suo conto la barca, e cavando da una sua cassa un'involto lo avesse calato a terra? Poteva benissimo credere tutt'altro, ma non mai danaro del furto del Banco dello Spirito Santo. Come sospettar poteva che il Carmelo *Messina* fosse stato colui, che si carcerò col *saccotto* di zecchini, se nessuna prova si ha che sulla barca si fosse tal carcerazione intesa, o saputa? Eppure era questa una prova che agevolmente avrebbesi potuto avere, esaminandosi i marinaj di quel secondo viaggio, de'quali per altro non si vede nessuno esaminato, il che a buon senso fa una legal presunzione a favore dell'incolpato: senza dire che il Fisco istesso ha avuto per vero, che la voce sparsasi per *Palermo*, come dice D. Tommasino *Jesu* (2), a chi si è creduto, e di chi si parlerà, per una tale carcerazione, si fu di essersi arrestato un *Calabrese*, voce che anche quando fosse giunta sulla feluca non poteva influire a nessun sospetto. Per ultimo, che sospettar poteva lo

 stesso

(1) *Fol.* 343. Atti di Palermo.
(2) *Fol.* 254. *vol.* X.

Digitized by Google

stesso misero Pasquale *Tufo* del sollecito ritorno che far volle il D. Emiliano? Se la barca, come si è detto, era stata da lui noleggiata, era egli il Padrone di ripartirsi quando gli fosse venuto in piacere, senzachè di nissuno avesse potuto dolersi. Tanto meno potea poi da ciò trarsi sospetto essendo questo un' atto indifferente, poichè potea star bene che tanto si richiedesse alla incumbenza, per cui si era partito: senza dire che nel primo viaggio avvenne ancor lo stesso, eppure il Fisco non lo ha trovato criminoso. Or s'è così: chi non vede, che tutto è non vero, e che tutto è insussistente, senza che almen per poco risponda a quell' idea, che si è spiegata nella rubrica del Processo? Al lume oggi di questi fatti a ragione spera Pasquale *Tufo* la sua perduta libertà; e lo spera sicuramente, poichè non altrimenti in circostanze più amare han pensato i suoi Giudici istessi per D. Tommasino *Jesu*. Costui in fatti fu sulle prime mosse dal Fisco carcerato, poichè essendo Sottopadrone della Galea *S. Gennaro*, ove era Padrone il D. Emiliano, con chi era ancora congiunto in sangue, e nel secondo viaggio per *Palermo* essendosegli accompagnato andiede a coabitare con lui nella casa istessa *Provenzales*, ove quegli alloggiò, quindi a ragione si credette reo di scienza nel trafugamento di Carmelo *Messina*, e nel trasporto, ed occultamento del danaro. Ed infatti come non crederlo tale, se il *Messina* era un condannato nella stessa galea, in dove era egli Sottopadrone? Come non crederlo reo non già per aver dovuto sospettare, ma per aver dovuto vedere che il denaro si fosse portato ne' barili: che stando in casa *Provenzales* non che non avea dovuto vedere quando quelli si vuotarono, ma

anzi

496.

anzi avea dovuto osservare le agitazioni del D. Emiliano, e de' compagni per la carcerazione del *Messina*: avea dovuto vedere con altra arte rimettere il denaro istesso nelle *quartare* d' olive; e finalmente avea dovuto sentire, che si ripartiva sollecitamente per la seguita carcerazione del *Messina* istesso. Tutti questi fatti costantissimi mostravano ad evidenza che avesse dovuto egli essere sciente: eppure per effetto di una soprassina giustizia de' suoi Giudici, avendo ingenuamente confessato, che sebbene fossesi meravigliato col D. Emiliano dell' imbarco del *Messina*, pure si quietò a' detti di costui, che gli disse, che quegli si portava da lui in *pleggeria*: che di tutto l' accaduto niente vide, e niente intese: che carcerato il *Messina* in *Palermo*, si disse colà di essere stato carcerato un *Calabrese*, e che si ripartì col D. Emiliano, perchè volle costui esser quì subito di ritorno; meritò perciò di essere in vista di una cotanto ingenua confessione escarcerato (1). Or se i Giudici istessi debbono decidere del fato di Pasquale *Tufo*, nel confronto col D. Tommasino *Jesu*, in cui o quanto riluce dippiù la di lui innocenza, chi non avrà per vero che debba andare infallantemente assoluto?

Si ragiona della settima presunzione.

CHe se poi il Fisco opponesse che Pasquale *Tufo* è gravato da altre presunzioni, sarà quindi bene l'esaminarne il valore. La settima presunzione intanto che si produce contro di lui si è, ch' essendo stato quì di ritorno il D. Emiliano lo avesse richiesto per l' affitto di un Casino nella riviera di *Posilipo* ad oggetto

(1) *Fol.* 254. *vol.* X.

oggetto di poter essere occulto, il che per altro egli adempì, affittandogli alcune stanze nel Casino detto di *Orlando* alla ragione di ducati sei al mese. Il fatto adunque è vero, e *Tufo* non ha negata questa sua opera. Ma che da ciò: se egli s' impegnò a tanto credendo alle parole del D. Emiliano, il quale gli disse, che gli bisognava essere riserbato per non interrompere la licenza di due mesi, che avea ottenuta? Ora essendo egli solito procacciarsi il pane colle sue braccia, e colla sua industria adattandosi a far tutto, potrà dirsi che fusse stato in delitto, se avea plausibile motivo da credere, che quelli effettivamente voleva mantenersi occulto per non interrompere la ottenuta licenza? Motivo verificato dal Fisco che non che non ha prodotto negli atti cosa contraria a ciò: ma anzi ha prodotto la licenza de' due mesi, che si avea il *de Bono* ottenuta (1). Del resto si esamini su questo fatto quale si fosse stata la di lui condotta, e si vedrà sempre più il discarico nascere dalla prova istessa fiscale.

I testimonj del Fisco esaminati per questo punto, e che sono coloro che affittarono le stanze già dette depongono, che tra i 14. giorni, che colà si trattenne quel Signore in nome di chi si affittarono quelle dal *Tufo* spessissimo vi capitava, e vi si tratteneva a lungo un tale che veniva chiamato col nome del *Medico* Che ogni dì portava il mangiare un tale *Mastro Antonio*, e che Pasquale *Tufo* non vi capitò se non se *una sola volta*, e *per poco* (2), ed in questa occasione allorchè

(1) Esiste negli atti l' ottenuta licenza *fol*: 137. *vol*. X.
(2) Così depongono Antonio *Cammarota fol*. 173. e Felicia di *Rosa fol*. 180. *vol*. X.

Digitized by Google

A93.

chè calò da sopra quelle stanze consegnò loro un'oncia di oro in conto della pigione convenuta. Ma se egli, a senso del Fisco, era sciente, come così di rado, e per pochi momenti con un'amico, che trovandosi in circostanze della vita, giacchè allora per appunto stava per isbucciare quella verità, che con danno di tanti innocenti si era mantenuta occulta; meritava, che se gli fusse fatto un più frequente accudimento, e che per lui si mostrasse quell' interesse, e quell' impegno, che mostrarono quel tale *Mastro Antonio*, che portava il mangiare ogni dì, e quell' altro non liquidato, che vi capitava spessissimo sotto nome del *Medico*, ed a lungo vi si tratteneva. Or se le leggi non ammettono il ragionare delle cose per quelle strade, che sono contrarie alle regole ordinarie (1), troppo chiaro si vede, che il Fisco nelle sue notate presunzioni o non ha prova di sorte alcuna, o ripugnano esse alla verosimiglianza, ed al senso commune.

Si ragiona dell' ottava, ed ultima presunzione.

EGli è vero, che a chiamata poi dello stesso D. Emiliano verso gli otto di *Agosto* vi capitò *Tuso* altra volta, per cui il Fisco suppone l' ultima, ed ottava presunzione dell' imbarco procuratogli per *Malta*: ma nell' esame di questo ultimo abboccamento riluce quasichè in tersissimo cristallo la dilui innocenza. Ed in fatti per questo punto egli è a sapersi, che il Fisco non ha altro; che la confessione dello stesso incolpato: confessione troppo ingenua, e sincera: con-

(1) *L.3. ff. de leg. Jura constitui oportet, ut dixit Theophrastus in his, quæ ut plurimum accidunt, non quæ ex inopinato.*

confessione verificata, ed accettata nel presente giudizio. Dice (1) egli su questo capo, ch' essendo stato chiamato per l'ultima volta dal *de Bono*, che tuttavia se la tratteneva in *Posilipo*, vi si condusse, e che allora quegli lo richiese, ad oggetto che gli avesse comprati alcuni uovi di tonno, e due forme di cacio: che questa roba avesse dovuta condurre, e consegnare ad una sua sorella Religiosa nel Monistero detto della *Monica di Legno*, da chi avrebbe ricevuta una scatola, che sottetrar dovea nell' arena in fondo della grotta detta di *Millena*, poichè se l' avrebbe egli a suo tempo da colà presa. Soggiugne però lo stesso *Tufo*, e dice, che avendo domandato cosa mai si contenesse in quella scatola, ed essendosegli risposto, che vi era tabacco *rapè*, entrò perciò nel giusto dubbio, che trattandosi di occultare un genere di roba proibito avrebbe potuto imbarazzarsi, onde conchiude, che ricusò la incumbenza, e risolutamente dissegli, che su tale assunto non potea servirlo. Or quì per poco: Avverso questo fatto deposto schiettamente dal Pasquale *Tufo*, non si ha cosa in contrario, e perciò non può non aversi per vero. Se dunque si fu questa la di lui condotta, e se si scansò d' impegnarsi in un' incarico, in cui ebbe giusto motivo di dubitare di frode, sarà una conseguenza, che per tutte le altre, intanto vi s' intrigò, in quanto non ebbe mai motivo da dubitare, ed aggì in esse senza quella criminosa scienza, che il Fisco pretende. E di vero se fosse stato intelligente ne' criminosi fatti del D. Emiliano non che in buona logica, non

(1) Deposizione di Pasquale *Tufo*, *fol. 229. vol. X.*

A98.

non doveva sfuggire questa tale commissione, ma anzi dovea per ogni riguardo impegnarvisi. E come nò: come poteva mai ricusare questo incarico? Se di risoluta, e libera volontà erasi intrigato ne' primi falli, per effetto di necessità dovea intrigarsi ne' secondi: *nam quæ ab initio sunt voluntatis*, dice un dotto Scrittore (1) *ex post facto sunt necessitatis*. Ed ogni uomo non altrimenti s' impegna nel secondo fallo, che per covrire il primo: *scelere velandum est scelus*, disse Seneca nel suo Ippolito. Pochi sono in fatti coloro, i quali comechè avendo sortita una indole buona, a vista della pena, cui vanno incontro, ritornano volentieri al dritto sentiero, di dove han deviato. Lo dovea, poichè nell' ippotesi, che fusse stato sciente, sarebbe stato troppo a portata per intendere, che in quella scatola vi era danaro, che il D. Emiliano stava a momenti per appartarsi, e quindi sarebbesi ritrovato in circostanze di arricchirsi, e profittare di assai, che si è quella prima ruota, per cui l'uomo, lusingandosi di un evento felice, s'impegna ne' delitti. Chiunque ha portato i suoi pensamenti per iscovrire i segreti del cuore umano, e vederne i recessi ha trovato, che all' idea di un vantaggio si calpestano dalle anime vili francamente le leggi. Così presso lo stesso Seneca (2) si anima, e si risolve Fedra all' incestuoso congiugnimento con Ippolito:

Magna pars sceleris mei
Olim peracta est, serus est nobis pudor
Amavimus nefanda. Si cœpta exequor
Forsan jugali crimen abscondam face:
Honesta quædam scelera successus facit.

E Con-

(1) *Matth. Gribal. de rat. stud. v. voluntas.*
(2) *Seneca in Hipp. act. 2. sce. 3.*

Digitized by Google

Continua intanto *Tufo* a deporre, e dice, che il D. Emiliano escluso da lui per tale commissione lo richiese, perchè con un terzo viaggio l' avesse imbarcato per *Malta*, ove disse, che portar doveasi per affare di Corte; ma per codesto altro incarico ebbe ancora giustissimi motivi per iscusarsi, poichè essendo tornato di fresco da' Bagni d'*Ischia* mostrogli, che tanto non permettevagli la sua salute, ed anche perchè dovendo su i principj del venturo *Settembre*, come marinajo d'assiento partire colla M. del Padrone, dubitava, che per qualche intoppo non avesse potuto mancare in una cotanto per lui precisa obbligazione. Or quì si rifletta ancor per poco, e si vegga pure, che siccome il Fisco non ha cosa in contrario a questa parte di confessione, perchè i due accennati motivi son verissimi, e vera tanto la esclusiva dell' imbarco per *Malta*, che altri, e non egli colà il condusse; così i suoi Giudici per forza di tale di lui condotta non potranno far ammeno di dichiararlo innocente. Ella è una troppo vera massima nella moral filosofia, che i primi favori perdono il merito, se non sono sostenuti da' secondi: fatene cento (dice Plinio (1)) e negatene uno, rimarrà la sola memoria di quello, che si è negato. *Hæc beneficiorum est conditio* (è un altro moral Filosofo, che così ragiona (2)) *nisi illa adjuveris perdes. Parum est dedisse fovenda sunt.* Or s' è così: se *Tufo* niega la sua opera in quest' ultimo imbarco del

(1) *Est ita natura comparatum, ut antiquiora beneficia subvertas, nisi illa posterioribus cumules. Nam quamlibet sæpe obligati si quid unum neges, hoc solum meminerunt, quod negatum est.* Epist. 4. & 9. lib. 3.

(2) *Seneca de benefic. lib. 2. cap. 11. in fin.*

Digitized by Google

499.

del D. Emiliano, ov' è quella scienza, che il Fisco in lui presume? E non sarebbe anzi stata sua precisa obbligazione servire l'amico ridotto per salvare la sua vita al punto estremo di abbandonare la moglie, e i figli? L'amico istesso avrebbe potuto ancora a tanto forzarlo: e que' due accennati motivi, che furon potentissimi nel cuore di lui non sciente, sarebbero stati di niun momento, ed accomodabili al dolce suono dell' oro, che quando fosse stato intelligente, con insidiosa violenza, avrebbe in quella angustia potuto trarre dalla borsa di chi avea ben ragione di fuggire da questo Cielo.

Escluso intanto il D.Emiliano di quanto avea richiesto, continua *Tufo* a deporre, che si ridusse finalmente a domandargli, che almeno gli avesse procurata persona, che avesse potuto servirlo d'imbarco per *Malta*, ove infallantemenre dovea portarsi per affare di Corte: domanda, cui credette dover soddisfare, come quella che in apparenza non dava niun sospetto. Quindi ne parlò ad un tale Giuseppe di *Martino* marinajo dello stesso *Borgo di S.Lucia*, e costui proffittando di una occasione da provecciar danaro, accettando l' incarico fu condotto dal *de Bono*, con chi si convenne il prezzo per duc.70., in conto di che se gli consegnarono da questi ducati 42., e 'l Pasquale *Tufo* gli consegnò quel *Passaporto* che avea, il che praticasi continuamente tra marinaj, e non vi è cosa da supporre frode. Dopo di che non ebbe più occasione nè di trattare, nè di vedere codesto famoso ladro, poichè il giorno appresso imbarcato dal Giuseppe di *Martino*, fuggissene con Fortunato *Rao*. Giova quì il dire, che il *Martino* istesso, il quale è stato confesso di aversi spedita la *Patente* per undici persone, come

Digitized by Google

per altro vedesi (1) quando effettivamente furono nove (2), poichè de' due marinaj, che vi si veggono segnati uno erasene morto fin dal 1767. (3), ed un altro non partì mai da sua casa (4), per giustizia de' Giudici, che decidono in questa causa è stato escarcerato. Or sul piede di questi fatti dicasi pure con ischiettezza, ove è il reato di *Tufo?* Procurò è vero l'imbarcò al D. Emiliano, ed al Fortunato per *Malta*, ma ov'è, che in questa mediazione possa il Fisco redarguirlo di avere con dolosa scienza dato ajuto alla fuga di due, che non furono a lui mai noti di essere stati coloro, che avean commesso il furto al Banco dello Spirito Santo? Nè si dica, che il Fortunato *Rao* era anche stato un condannato; perchè costui tanto meno potevagli esser noto, giacchè sebbene fosse stato in galea n'era uscito erano già dieci anni (5).

Ma egli è tempo ormai, che si faccia parola di ciocchè soggiugne *Tufo*, conchiudendo la sua deposizione. Dice, che partito che si fu il D. Emiliano per le notizie, che nel tempo istesso giunsero di *Palermo* immediatamente si sparse la fama, che quegli con altri si era stato il reo del furto commesso al Banco, e che il danaro erasi trafugato in *Palermo*, per modo che immediatamente fu carcerata la di lui moglie Lorenza *Fraja*, e si disposero le diligenze nella di costei casa. A questo punto soggiugne, ch'essendosi illuminato della vera condotta di quello, e degl'inganni, che

sotto

(1) *Cit. fol.* 138. *vol.* X.
(2) *Fol.* 132. 139. 143. 147. & 151. *vol.* X.
(3) *Fol.* . . . Atti di difesa.
(4) *Fol.* 28. Atti di difesa.
(5) *Fol.* 50. *a t.* Atti di Palermo.

500

sotto tante diverse figure gli avea intessuti, non sentendo tormentata la sua coscienza da niun criminoso solletico, stimò portarsi dal Signor Avvocato Fiscale, cui nettamente disse tutto ciò, che passato era per le sue mani, ed avendo per vero, che non già tabbacco *rapè*, come colui gli avea detto, si contenesse nella scatola, che volea fargli sotterrare in fondo della grotta di *Millena*, ma tutto altro, che avrebbe forse potuto individuar meglio il fatto, stimò tutto comunicare ad esso Sig. Avvocato Fiscale, il quale contento di una condotta tanto innocente, ricevutesi tali notizie, ed immediatamente licenziandolo, dispose le diligenze per lo rinvenimento di quella. Quì non giova dire, che da questi primi lumi tiene il Fisco costato per se, che effettivamente codesta scatola piena di danaro si fu con una borsa, in cui ancora si contenevano monete di oro, nelle mani della sorella del D. Emiliano, da chi fu consegnata ad un tale Pasquale *Gavita*, il quale credesi, che ne abbia profittato. Giova però alla causa presente il ricordare, che il Fisco tutto ciò il riconosce dalle prime ingenue voci del *Tufo*, che colla stessa buona fede, con cui avea sempre agito, le appalesò immediatamente, ed e' ne trasse profitto. E pure, ch' il crederebbe, fu il giorno susseguente, quasi che in premio di tal condotta, carcerato. Or si rifletta per momenti su questi fatti. Egli non è da rivocarsi in dubbio, che *Tufo* dopo la fama sparsasi contro il *de Bono* immediatamente fossesi portato a dinunciare ciò che sapea. Nel suo costituto, intervenendovi il degnissimo Sig. Avvocato Fiscale, dice, che a questo oggetto si condusse da lui: *ed io* (son sue parole) *attimorito per li fatti di sopra enunciati, ne' quali mi era trovato innocentemente implicato*,

cato, ed in buona fede senza alcun sospetto di male, dubitando di poter passare qualche travaglio colla giustizia, STIMAI DI PORTARMI DA V.S. ILL. SIGNOR CONSIGLIERE D. FERDINANDO DE LEON, *che intesi essere Avvocato Fiscale di detta causa, e denunciarle, come feci, il fatto confidatomi da D. Mammiliano toccante alla scatola, che conservavasi nell' accennato Monistero della Monica di Legno; e doppo essere stato inteso, ed annotato, fui licenziato.* Or ciò vero: chi non vede splendere in questo fare la di lui innocenza? E che altro può ravvisarsi in questa volontaria azione, se non che un sopraffino tratto di una coscienza netta di ogni colpa, e che sicura di se stessa si presenta francamente alla giustizia. Un reo non age così. Il volto del Giudice, non che di ogni altro uomo è per lui il più tormentoso oggetto che mai

. . . . rubet auditor, cui frigida mens est
Criminibus tacita sudant præcordia culpa (1).

E di fatto la prima condanna, che un scellerato riceve del suo fallo, si è quella che risente dal testimonio della propria sua coscienza: *Ex eo tempore, quo quis propter facinorum suorum cogitationem jam de pœna sua certus esse poterat: multo prius cogitatione, & conscientia delictorum jus dandæ libertatis amisisse* (2). Una dimostrazione cotanto parlante troppo assicura chiunque dell' innocenza dell' incolpato, e sola senza che tanto si fusse detto mostrerebbe la insussistenza delle presunzioni fiscali, e quanto malamente siasi scritta da' subalterni contro di quello la rubrica d' intelligenza, e *mano abita* nell' occultazione del danaro, e del

(1) *Juvenal. sat. 1. inf.*
(2) *L. quæsitum 15. ff. qui & a quib. manum.*

e del D. Emiliano *del Bono*, e Fortunato *Rao* rei nel furto commesso al Banco dello Spirito Santo. Con quale appoggio infatti potea tanto contro lui pretendersi, se quello, che si è dedotto in sostegno della rubrica, anzi sostenerla, la distrugge, e l'abbatte? Con quale appoggio potevasi nella rubrica istessa aggiugnere, che avesse partecipato del danaro rubato colle specifiche parole: *cum participatione pecuniæ furatæ:* se niente, anzi meno assai che niente si è prodotto che tanto dimostri? seppure non siasi creduto, che dovesse esser riputato da partecipante, sol perchè in due viaggi profittò di quella scarsa ricognizione, che si è detta: amaro frutto delle fatiche di un uomo, che vive colla forza delle sue braccia; il che quando mai sarebbe sconcio a dirsi ognun lo vede.

La causa di Pasquale *Tufo* è terminata, e con essa sente ancora il suo termine questa Scrittura. Tutto altro che scriver si volesse sarebbe superfluo, ed inopportuno. Superfluo sarebbe il volere far parola di quella trita massima, di cui potrebbe per ultimo fare uso il Fisco: cioè che le già dette presunzioni se da per se sole non giovino a far sospetto di delitto contro dell'incolpato, lo formino unite insieme: ma chi non sa che codesto afforismo criminale ha luogo, quando le presunzioni, e gl'indizj sono perfettamente provati nel loro genere, quando sono talmente connessi tra loro che congiunti possono formare un tutto perfetto (1): due condizioni, che non si verificano affatto

fatto

(1) Vedi il *Rainaldo vot.27. n.26. & 27. Rosa prat. crim. cap.1. n.34. Gabal. casu* 173. *Peguera decis.17. n.40.*, in cui ampiamente spiega quali siano gl' indizj perfetti, e gl' imperfetti, e quando possano tra loro congiugnersi.

fatto nella ſpecie preſente. E di vero come ſi può ſperar luce dall'unione di più coſe oſcure? come potrebbero elleno improntarſi quel lume, e quella forza che da se ſole non hanno? Se tutto intanto influiſce alla di lui ſalvezza, e ſe con troppo chiare note ha egli moſtrato a'ſuoi Giudici di eſſere innocente, dalla loro giuſtizia attende di eſſer rilevato da quell' orrido carcere, ove corre già il ſecondo anno, che vi langue.

Napoli il dì 10. Novembre 1770.

Flavio Pirelli.

JM1
1546550